

**COMUNE DI SAN FERDINANDO**  
**Ufficio Tencico****CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO EX ART. 48 DEL D.LGS. N. 159 DEL 6 SETTEMBRE 2011, "CODICE ANTIMAFIA" DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.****ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto del presente capitolato è la concessione in uso a titolo gratuito e per fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di San Ferdinando e non utilizzati per finalità istituzionali a favore di soggetti individuati dalla legge come destinatari della gestione. I due lotti oggetto dell'Avviso Pubblico, ai quali si deve partecipare singolarmente, sono così di seguito identificati:

- **lotto 1: Fg. 14, Par. 223 (campi da calcetto);**
- **lotto 2: Fg. 12, Par. 676; Fg. 12, Par. 153; Fg. 12, Par. 157**

**ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO E CONSEGNA**

La concessione è rilasciata per un periodo non inferiore a 10 anni e fino ad un massimo di 30 anni, sulla base delle prescrizioni rese nell'avviso pubblico.

La durata della concessione sarà infatti modulata in relazione alle spese che l'assegnatario dovrà sostenere in base agli interventi manutentivi che gli immobili richiedono al fine del loro immediato utilizzo, poiché l'Amministrazione concederà gli immobili confiscati nello stato in cui li ha acquisiti al proprio patrimonio. Gli immobili verranno consegnati contestualmente alla stipula del contratto/convenzione con apposito verbale che descriverà lo stato dei luoghi.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali sia per le condizioni di manutenzione, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dallo stato di conservazione dell'immobile.

In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, ove il Concessionario non riconsegna l'immobile all'Amministrazione Comunale nei termini pattuiti, questa potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa con addebito di spesa a carico del Concessionario.

**ART. 3 – DIVIETO DI CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO-CONVENZIONE**

Il Concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo il contratto.

La concessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in altro soggetto.

**ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo dei beni affidati per la sola realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale e dell'eventuale ristrutturazione degli spazi qualora prevista in progetto;
- b) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile;
- c) l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività progettuali e di ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- d) l'obbligo di essere in regola con le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- e) l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- f) l'obbligo di mantenere inalterata, salvo accordi, la destinazione del bene concesso;
- g) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento dei medesimi alle attività progettuali la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di eventuali autorizzazioni sugli interventi da parte degli Enti ed Autorità preposti;
- h) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

i) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Amministrazione Comunale copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;

l) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni 30x60 cm di color bianco con la scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di San Ferdinando in alto al centro anche la seguente dicitura: "Bene del patrimonio del Comune di San Ferdinando, confiscato alla criminalità organizzata";

m) l'obbligo volto alla promozione originale del territorio dell'Amministrazione Comunale, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di San Ferdinando in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi o nei quali avvenga la produzione o lavorazione di beni, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura: "Prodotti provenienti dal riutilizzo di beni del Comune di San Ferdinando confiscati alla criminalità organizzata".

È vietato al Concessionario, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale e senza aver prima conseguito le eventuali prescritte autorizzazioni o concessioni, far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti; tenervi in deposito qualsiasi quantità di liquidi infiammabili o materie comunque pericolose; esporre cartelli, insegne o scritte senza il preventivo permesso dell'Amministrazione Comunale e senza aver conseguito le eventuali autorizzazioni o concessione prescritte.

È fatto espresso divieto di sfruttamento pubblicitario del bene concesso, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga.

#### **ART. 5 – DECADENZA DAL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Oltre che per scadenza naturale, la concessione in uso a titolo gratuito può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento.

Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure il contratto-convenzione, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

a) non provveda ad avviare l'attività istituzionale all'atto della consegna dell'immobile o, comunque, entro i termini massimi obbligatoriamente pattuiti con il Comune per l'esecuzione di eventuali lavori di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria riguardanti l'immobile affidato;

b) mutamento dell'uso pattuito per la struttura, salvo accordi;

c) venire meno dell'adesione all'ipotesi progettuale presentata ovvero esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salvo accordi;

d) scioglimento del soggetto Concessionario o sua accertata procedura in atto;

e) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;

f) inosservanza da parte del Concessionario di norme, leggi, regolamenti comunali, nonché grave inadempienza agli obblighi previsti dal contratto-convenzione.

La concessione in uso a titolo gratuito inoltre sarà dichiarata decaduta, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, nei seguenti casi:

g) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che il Concessionario possa subire tentativi d'infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;

h) qualora il Concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;

i) qualora il Concessionario ceda a terzi, anche parzialmente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il contratto/convenzione o il bene oggetto di concessione;

j) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente Concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

k) qualora il concessionario non provveda alla corresponsione degli oneri condominiali ordinari;

l) qualora il concessionario non provveda ad eseguire le manutenzioni ordinarie, nonché le manutenzioni straordinarie/ristrutturazioni eventualmente previste entro i termini pattuiti nella convenzione.

Pronunciata la decadenza dalla concessione, l'immobile dovrà essere acquisito alla piena disponibilità del Comune con le eventuali migliorie riportate, senza obbligo di indennizzo alcuno.

Nel caso di inottemperanza dei termini e dei modi indicati precedentemente, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero coattivo d'ufficio a spese del Concessionario, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che potesse competere.

#### **ART. 6 – MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE**

Le riparazioni tutte, di cui all'art. 1609 del C.C. e la manutenzione ordinaria necessaria alle unità immobiliari concesse per tutta la durata del presente atto, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra necessaria al buon funzionamento degli impianti, senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale e senza pretendere indennità o rimborsi nel corso del rapporto contrattuale o al termine dello stesso.

#### **ART. 7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA**

I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal Concessionario nei beni concessi resteranno, tutti indistintamente, al termine del rapporto, di proprietà dell'Ente, senza che questo sia tenuto a versare alcun compenso e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577 (II° comma), 1592 e 1593 del C.C.

L'Amministrazione Comunale in ogni caso si riserva il diritto di pretendere la restituzione della cosa concessa nello stato di fatto in cui fu assegnata.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione l'immobile per eventuali lavori che l'Amministrazione Comunale deciderà di effettuare in caso di acquisizione di finanziamenti.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO – GARANZIE**

Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi dei danni causati, per colpa sua, da persone da lui dipendenti o autorizzate, da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.

Il Concessionario, rinunciando anche agli effetti dell'art. 1585 del C.C., esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti per fatto, omissione o colpa di altri.

Il Concessionario non potrà in alcun caso esperire alcuna azione, né potrà far risalire all'Amministrazione Comunale, la responsabilità per eventuali furti, e ciò per patto espresso.

Il Concessionario dovrà inoltre presentare le polizze con copertura assicurativa non inferiore ad € 500.000,00, per i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché per danni conseguenti all'attività svolta.

#### **ART. 9 – MODALITÀ DI UTILIZZO**

Il Concessionario si obbliga a mantenere nei locali il massimo ordine e la più scrupolosa pulizia, impedendo con ogni accorgimento che i locali stessi emanino esalazioni sgradevoli o nocive.

Il Concessionario sarà tenuto, altresì, a mantenere in condizioni di pulizia e decoro, nonché prive da qualsiasi ingombro, le parti comuni quali passaggi, cortili, servizi igienici, eccetera.

Il Concessionario risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.

Il Concessionario si impegna a consentire nei locali assegnati iniziative concernenti l'attività di c.d. antimafia sociale in cui l'Amministrazione Comunale è partner.

#### **ART. 10 – ONERI**

La concessione in uso dell'immobile è a titolo gratuito.

Gli oneri pertinenti alle spese accessorie (acqua potabile, pulizia e energia elettrica relativa alle parti comuni) competono al Concessionario, che non potrà sospendere o ritardare per alcun motivo il pagamento agli enti erogatori.

Del pari gli oneri sono a carico del Concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione.

#### **ART. 11 – CONTROLLI**

Il Comune di San Ferdinando potrà esercitare controlli periodici sia per la verifica del funzionamento dell'attività sia per la permanenza a carico del Concessionario dei requisiti di legge per la permanenza della concessione a titolo gratuito dell'immobile. A tal fine il Comune di San Ferdinando potrà disporre ed effettuare ispezioni, accertamenti d'ufficio e richiesta documenti e certificati ritenuti necessari.

Il Concessionario è, altresì, tenuto a consentire l'espletamento di eventuali controlli da parte degli uffici prefettizi in relazione all'effettivo utilizzo degli immobili.

#### **ART. 12 – PENALI E SANZIONI**

Salvo le più gravi conseguenze previste dal presente capitolato, per ogni inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione verrà applicata una penale. In particolare:

1. per inosservanza agli obblighi di cui all'art. 4, nonché agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria di cui agli artt. 6 e 7 verrà applicata una penale di € 600.00 per singola violazione;
2. per grave compromissione dell'igiene verrà applicata una penale di €. 300.00;

3. per le violazioni delle modalità di utilizzo di cui all'art. 9 verrà applicata una penale di €. 600.00;
4. per ogni altro inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non previsto nel precedente elenco verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni inadempimento;
5. alternativamente, nel caso di mancato avvio, ingiustificata interruzione, cambiamento dell'attività istituzionale prefissata del concessionario, lo stesso:
  - 5.1. non potrà più partecipare a nuove procedura per l'affidamento a titolo gratuito ad enti senza scopo di lucro di immobili del Comune di San Ferdinando;
  - 5.2. sarà destinatario di apposita segnalazione negativa al Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di applicazione di penali per almeno tre violazioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di contestare la decadenza della concessione.

Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro trenta giorni dalla comunicazione della contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza dalla concessione.

#### **ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese ed i diritti inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, ivi comprese le imposte e le tasse ad essa relative fino alla sua completa esecuzione, saranno per intero a carico del Concessionario.

#### **ART. 14 – CONTROVERSIE**

Per qualunque contestazione possa sorgere nella esecuzione del contratto convenzione, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Palmi.

#### **ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché agli usi e consuetudini vigenti in materia di concessione di beni immobili.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Ing. Ferdinando Laruffa